

ASSUNZIONI: secondo il Tar Campania è illegittimo un nuovo concorso in presenza di vecchia graduatoria ancora efficace

SENTENZA DEL TAR CAMPANIA – NAPOLI, Sez. IV DEL 16 GENNAIO 2017, N. 366.

Giampaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un candidato ad un concorso pubblico indetto da una Pubblica amministrazione veniva graduato al secondo posto, alle spalle dell'unico vincitore.

A seguito dell'approvazione del piano triennale del fabbisogno a quella Amministrazione veniva assegnato un nuovo posto, corrispondente a quello assegnato al vincitore del concorso pubblico sopraindicato.

Per la copertura di questo nuovo posto l'Amministrazione pubblica ha anzitutto espletato la procedura di mobilità, che però è andata deserta.

La citata Pubblica amministrazione ha quindi deciso di indire un nuovo concorso pubblico, inserendo nel bando una clausola secondo cui, in relazione alla professionalità richiesta necessaria a soddisfare le esigenze funzionali, non sussistono idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti secondo un criterio di equivalenza.

Il secondo graduato al concorso pubblico soprarichiamato ha quindi impugnato gli atti organizzativi della nuova selezione, avanti il Tar Campania, osservando che, alla stregua di consolidati principi giurisprudenziali, recepiti a livello normativo, lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione, che richiederebbe un'apposita ed approfondita motivazione, che dia conto tanto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei, quanto alle preminenti esigenze di interesse pubblico; mentre, nel caso di specie, pur disponendo della graduatoria ancora valida ed efficace, la Pubblica amministrazione ha del tutto inspiegabilmente deciso di dare corso ad una nuova procedura concorsuale, ritenendo non adeguatamente motivata la scelta effettuata.

Il Tar Campania ha inizialmente osservato che "la mobilità, come forma speciale di trasferimento, costituisce un'opzione organizzativa alternativa a quella dell'assunzione e la precede, sul piano logico e giuridico, come forma di copertura del posto vacante, di talché rispetto alla prima opzione, quella cioè di ricorrere alla mobilità, il ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo titolo preferenziale rinveniente dalla perdurante efficacia della precedente graduatoria concorsuale. Si è infatti evidenziato in giurisprudenza che l'esistenza di una graduatoria concorsuale ancora valida limita o addirittura esclude l'indizione di un nuovo concorso, ma non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità, che è alternativa all'assunzione di personale nuovo rispetto al concorso o allo scorrimento delle relative graduatorie, atteso che con essa il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della Pubblica amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti".

Venendo poi al corso in concreto Il Tar Campania ha ricordato che "sul piano dell'ordinamento positivo si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo

concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

Motivazioni che, a parere del Tar Campania, nella fattispecie non giustificano il ricorso al concorso pubblico anziché allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace, per cui, con sentenza del 16.1.2017, n. 366 ha accolto il ricorso suindicato e per l'effetto ha annullato gli atti di indizione del nuovo concorso.